

2026. FISCO E TERZO SETTORE

ISTRUZIONI PER L'USO

Riforma del Terzo Settore: *a che punto siamo???*



D.Lgs. 117/2017 «Codice del Terzo Settore


Art. 104 - Entrata in vigore

2. Le disposizioni del titolo X (*regime fiscale degli ETS*), salvo quanto previsto dal comma 1 (*agevolazioni su erogazioni liberali, Social Bonus, imposte indirette, già in vigore*), si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore **a decorrere dal periodo di imposta successivo all'autorizzazione della Commissione europea (...)**



EUROPEAN
COMMISSION

Manca l'autorizzazione della Commissione Europea





Terzo Settore, Calderone-Bellucci: "Ok da Commissione Ue a riforma fiscale"

08 mar 2025



"La Commissione Europea ha dato il via libera alle **norme fiscali in favore del Terzo Settore**. Un traguardo atteso da anni, frutto di un lungo e intenso lavoro di questo Governo e di un costante confronto tra il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali e Bruxelles. **Questo risultato rappresenta una svolta decisiva, ci permette finalmente di dare certezze e stabilità agli ETS e piena attuazione al Codice del Terzo Settore** e per questo motivo ci tengo a ringraziare il Viceministro Bellucci". Questo dichiara **Marina Calderone**, Ministro del Lavoro e delle Politiche Sociali.







ARTICOLI, RECENSIONI 16 MARZO 2025

Ecco la comfort letter inviata dalla DG Competition della UE al MLPS relativa ai nuovi regimi fiscali degli ETS

Fonte: sito Terzjus

Alla luce di queste considerazioni, **le misure pre-notificate relative alla tassazione dei redditi** (artt. 79, comma 2-bis, 80 e 86 CTS, art. 18, comma 1, CIS) **non appaiono selettive e, pertanto, non sembrerebbero costituire aiuto di Stato ai sensi dell'articolo 107, comma 1, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.**

Per quanto riguarda le misure della riforma che mirano a fornire ad ETS e IS un accesso agevolato al capitale di rischio (art. 18, commi 3, 4 e 5, CIS) e al capitale di debito (art. 77 CTS), vi inviteremo a discuterne ulteriormente a breve.

Si prega di notare che le considerazioni sin qui svolte non costituiscono una posizione definitiva della Commissione, ma soltanto una valutazione preliminare da parte dei servizi della DG Concorrenza, basata sulle informazioni fornite dalle sue autorità. Qualora avesse ulteriori richieste in merito, non esiti a contattarci.

Cordiali saluti.

D.Lgs. 117/2017 «Codice del Terzo Settore

Art. 104 - Entrata in vigore

2. Le disposizioni del titolo X (*regime fiscale degli ETS*), salvo quanto previsto dal comma 1 (*agevolazioni su erogazioni liberali, Social Bonus, imposte indirette, già in vigore*), si applicano agli enti iscritti nel Registro unico nazionale del Terzo settore **a decorrere dal periodo di imposta successivo a quello in corso al 31 dicembre 2025.**

Testo modificato da: Decreto-legge del 17/06/2025 n. 84 Articolo 8



➤ Inquadramento fiscale delle Attività di Interesse Generale (art. 79)

Legenda

- In **blu** le norme soggette alla specifica autorizzazione della UE
- In **verde** le norme che entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2026

Attività di interesse generale



La modalità di svolgimento qualifica la natura dell'attività (comma 2)

Rette+contributi < costi effettivi



Attività non commerciale



Rette+contributi > costi effettivi



Attività commerciale



La prevalenza dei proventi/ricavi dell'una o dell'altra individua la natura dell'ente (comma 5)

Proventi > ricavi**



ETS non commerciale

proventi < ricavi



ETS Commerciale

* Proventi: qualsiasi entrata di natura non commerciale, intendendo per quest'ultime i contributi, le sovvenzioni, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilabile alle precedenti, ivi compresi i proventi e le entrate considerati non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b) (articolo 79, comma 5).

** Ricavi, proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di impresa non in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 (articolo 79, comma 5).

Attività di interesse generale



La modalità di svolgimento qualifica la natura dell'attività (comma 2)

Rette+contributi < costi effettivi



Attività non commerciale



La prevalenza dei

Proventi > ricavi**



ETS non commerciale

Rette+contributi > costi effettivi



Attività commerciale

(comma 5)

Attività non commerciali qualora i ricavi non superino di **oltre il 6%** i relativi costi per ciascun periodo d'imposta e per non oltre **tre periodi** d'imposta consecutivi (art. 79 co. 2bis)

* Proventi: qualsiasi entrata di natura non patrimoniale, le liberalità, le quote associative dell'ente e ogni altra entrata assimilata, non considerati non commerciali ai sensi dei commi 2, 3 e 4, lettera b) (articolo 79, comma 5).

** Ricavi, proventi delle attività di interesse generale svolte in forma di attività in conformità ai criteri indicati ai commi 2 e 3 (articolo 79, comma 5).



- Inquadramento fiscale delle Attività di Interesse Generale (art. 79)
- Regime forfetario degli ETS non commerciali (art. 80)

Legenda

- In **blu** le norme soggette alla specifica autorizzazione della UE
- In **verde** le norme che entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2026

REGIME FISCALE

Regime forfetario degli ETS non commerciali

Oggetto: ricavi di natura commerciale

Base imponibile Ires: (ricavi commerciali + plusvalenze + sopravvenienze attive) x coefficiente di redditività (vedere slide successiva)

IVA: determinazione nei modi ordinari

Esoneri: Studi di Settore ed Indici di Affidabilità Fiscale

REGIME FISCALE

Regime forfetario degli ETS non commerciali

Tipo attività	Scaglioni di ricavi	Coefficiente redditività
Prestazioni di servizi	Fino a 130.000 euro	7%
	Da 130.001 euro e fino a 300.000 euro	10%
	Oltre 300.000 euro	17%
Altre attività	Fino a 130.000 euro	5%
	Da 130.001 euro e fino a 300.000 euro	7%
	Oltre 300.000 euro	14%



- Inquadramento fiscale delle Attività di Interesse Generale (art. 79)
- Regime forfetario degli ETS non commerciali (art. 80)
- Speciale regime forfetario per le Aps e le Odv con ricavi commerciali < € 130.000 (art. 86)

Legenda

- In **blu** le norme soggette alla specifica autorizzazione della UE
- In **verde** le norme che entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2026

REGIME FISCALE

Regime forfetario speciale per Aps e Odv con ricavi commerciali < 130.000

Oggetto: ricavi di natura commerciale non superiori ad € 130.000 ragguagliati all'anno

Coefficienti di redditività:

- ✓ Odv: 1% dei ricavi
- ✓ Aps: 3% dei ricavi

IVA: no Iva sulle operazioni attive

Esoneri: Tenuta e registrazione di scritture contabili ai fini Ires ed IVA, Studi di Settore ed Indici di Affidabilità Fiscale, ritenute alle fonte

***A partire dal 01 gennaio 2026 il regime forfetario ex Legge n.
398/91 potrà essere utilizzato solo da Asd/Ssd!***





Odv e Aps in regime forfettario

*In attesa della piena operatività delle disposizioni del titolo X del Codice del Terzo Settore, dal 2024 le **ODV** e le **APS** che hanno conseguito ricavi, ragguagliati ad anno, **non superiori a euro 65.000 applicano ai soli fini IVA** il regime speciale di cui alla Legge n. 190/2024 (c.d. **regime forfettario delle partite Iva**).*

- Regime opzionale (compilare quadro VO)
- NO Iva sulle operazioni attive; Iva sugli acquisti non detraibile
- Esonero da liquidazioni e versamenti Iva trimestrali e da presentazione Dichiarazione IVA annuale
- Obbligo di certificazione e conservazione dei corrispettivi
- Conservazione e numerazione fatture di acquisto e bollette doganali



Legenda

- In **blu** le norme soggette alla specifica autorizzazione della UE
- In **verde** le norme che entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2026

- Inquadramento fiscale delle Attività di Interesse Generale (art. 79)
- Regime forfetario degli ETS non commerciali (art. 80)
- Speciale regime forfetario per le Aps e le Odv con ricavi commerciali < € 130.000 (art. 86)
- Abrogazione del regime Onlus ex Dlgs 460/97 (art. 102)
- La speciale «decommercIALIZZAZIONE» dei corrispettivi incassati da soci, tesserati e partecipanti sarà riservata SOLO alle Asd/Ssd (art. 148 co. 3 Tuir) e alle Aps iscritte al RuntS (art. 85 CTS)
- **Titoli di Solidarietà (art. 77 CTS)**



Legenda

- In **blu** le norme soggette alla specifica autorizzazione della UE
- In **verde** le norme che entreranno in vigore a partire dal 01 gennaio 2026

- Detassazione degli utili delle Imprese Sociali a condizioni che siano allocati a riserve vincolate alla realizzazione di attività di interesse generale (art. 18 co. 1 D.lgs 112/2017)

- Detraibilità/deducibilità del 30% degli apporti di capitale di rischio effettuati da persone fisiche/aziende a favore delle Imprese Sociali (art. 18 co. 3-4-5 D.lgs 112/2017)

***Le novità IVA
per gli enti
non commerciali***



Corrispettivi specifici per cessioni di beni e prestazioni di servizi effettuate nei confronti dei soci, associati o partecipanti in conformità alle finalità istituzionali



FINO AL 31 DICEMBRE 2025

OPERAZIONI ESCLUSE

Art. 4 co. 4 DPR 633/72



DAL 01 GENNAIO 2026

OPERAZIONI ESENTI

Art. 10 co. 3 DPR 633/72

Somministrazione di alimenti e bevande effettuata da APS riconosciute a livello nazionale (legge 287/91), presso le sedi in cui viene svolta l'attività istituzionale, sempreché tale attività sia strettamente complementare a quella istituzionale



FINO AL 31 DICEMBRE 2025

OPERAZIONI ESCLUSE

Art. 4 co. 4 DPR 633/72

Verso soci, associati o partecipanti



DAL 01 GENNAIO 2026

OPERAZIONI ESENTI

Art. 10 co. 3 DPR 633/72

SOLO verso gli indigenti



*«Dopotutto...
domani è un
altro giorno!»*



GRAZIE!

ELENAZANELLA.IT

ELENAZANELLA@ELENAZANELLA.IT

SERGIOCONTE@ELENAZANELLA.IT



ELENA ZANELLA SRL SOCIO UNICO

SEDE LEGALE: VIA G. WASHINGTON 98 | 20146 MILANO

SEDE OPERATIVA: VIA STELVIO 2 | 20017 RHO (MI)

T. 02.9302505 | M. 338.9609802 | elenazanella@elenazanella.it

